

Sommario

1. **Codici tributo per l'utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto del decreto "Sostegni".**
2. **Esenzione IVA per strumentazione per diagnostica per Covid-19**

1. **Codici tributo per l'utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto del decreto "Sostegni".**

Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6941" per utilizzare con F24 in compensazione il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto "Sostegni"

Con il decreto "Sostegni" (decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021), all'art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza da Coronavirus

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo che, nell'anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro: in tal caso, il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali

2. **Esenzione IVA per strumentazione per diagnostica per Covid-19**

Agenzia delle Entrate risposte a interpello n.267 e n. 268 del 19 aprile 2021

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 267 e n. 268 del 19 aprile 2021, ha precisato i dispositivi medico-diagnostici in vitro Covid-19, che possono beneficiare dell'esenzione IVA, in riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 9/D del 3 marzo 2021.

Con specifico riguardo alla "strumentazione per diagnostica per Covid-19", la disposizione precisa che **possono beneficiare dell'esenzione IVA le cessioni dei soli i dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi ai requisiti applicabili di cui alla direttiva n. 98/79/CE o al regolamento UE n. 2017/746 e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.**

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indicato i relativi codici TARIC:

- 1.1) Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;
- 1.2) Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;
- 1.3) Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;
- 1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10;
- 1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate solo ai dispositivi diagnostici in vitro con le caratteristiche sopra ricordate, corrispondenti alle descrizioni e ai codici TARIC indicati dall'ADM, potrà essere applicata l'esenzione con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022.

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali

Cordiali saluti.

Farmacieunite Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Tel. 0422.411642 Fax 0422.412005
farmacieunite@farmacieunite.it